REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere

Maristella Filomena Primo Referendario (relatore)

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al **n. 24043** del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale **n. 41433** nei confronti di **LARUFFA Roberto**, C.F. LRFRRT71L08B300Y, nato a Busto Arsizio (VR), in data 08/07/1971 Amministratore unico della società "**Kore srl**",con sede in Reggio Calabria, alla via tre Mulini, p.iva 22855200801, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, alla via Nuova Modena n°14, presso lo studio dell'avv. Loredana Lo Faro, C.F. LFRLDN77C45H501K, del Foro di Reggio Calabria, che li rappresenta, assiste e difende, congiuntamente e/o disgiuntamente con l'Avv. Carmelo Ielo, C.F.LIECML75P12H224C, giusta procura in atti, p.e.c. loredana.lofaro@avvocatirc.legalmail.it, fax 0965.58161, in qualità di agente contabile per la concessione della vendita dei biglietti di ingresso del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (nel prosieguo MARC), Ministero della Cultura, relativamente all'anno contabile 2020.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

letta, nella pubblica udienza del 14 ottobre 2025, la relazione del giudice

relatore, Primo Referendario Maristella Filomena, udite le conclusioni dell'avv. Loredana Lo Faro per l'agente contabile, e del P.M., S.P.G. dott. Pasquale Pedace, che hanno concluso come da verbale di udienza.

All'udienza non sono intervenuti l'agente contabile e l'amministrazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso in opposizione del 13.2.2023, relativo al conto depositato nel giudizio di resa n° 23250/2022, l'agente contabile ha adito il Collegio chiedendo di annullare il decreto, emesso dal giudice monocratico in data 02/12/2022, con cui era stata disposta la compilazione d'ufficio del conto relativo alla gestione di vendita di biglietti di ingresso al MARC, per l'esercizio 2020, con spese a carico dell'agente contabile e la sua condanna al pagamento della somma di € 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

2. Il Collegio, con sentenza n° 81/2023 depositata in data 15/05/2023, accoglieva il ricorso in opposizione, considerando che agli atti risultava che l'agente contabile avesse già depositato in precedenza il relativo conto all'Amministrazione, ma questo non fosse stato trasmesso alla Sezione, in quanto ritenuto incompleto, perché non riportava l'aggio di riscossione, maturato dal concessionario nell'esercizio dell'attività di vendita e, il suo riversamento all'erario, in adempimento ad una intervenuta modifica unilateralmente operata dall'amministrazione concedente della modalità di versamento dei proventi da vendita dei biglietti, rispetto alle clausole dell'originario atto di concessione.

Riteneva altresì il Collegio che "*il conto -astrattamente avente le caratteristiche formali e sostanziali per essere identificato come tale, posto che sul punto nessun rilievo è presente nel decreto n. 292/2022 – risulta presentato e può*

essere istruito dal relatore, essendo ormai definita (negativamente) la fase amministrativa della parificazione." e disponeva l'apertura del giudizio di conto.

3. Ad esito di attività istruttoria sul conto 41433/2024, il magistrato designato depositava la relazione n. 156 in data 25/09/2024 concludendo per l'irregolarità del conto senza ammanco.

4. Con decreto n. 232 del 25/09/2024, ritualmente comunicato all'agente contabile, all'amministrazione e al Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 147, quarto comma, c.g.c., veniva fissata l'udienza pubblica al 14 maggio 2025, successivamente rinviata al 14 ottobre 2025, per la discussione del giudizio di conto.

5. Con memoria, depositata il 23/04/2025 è comparso l'agente contabile, il quale ha lamentato come le contestazioni elevate dal MARC sulla regolarità della gestione dell'agente si siano basate su presupposto giuridicamente errato e illegittimo, ovvero, sull'applicazione delle modiche unilaterali alla concessione che hanno imposto all'agente contabile il riversamento integrale degli incassi, comprensivo quindi dell'aggio di riscossione– diversamente da quanto previsto nella convenzione concessoria - con mutamento delle tempistiche di rendicontazione e la conseguente irrogazione di penalità e di illegittime compensazioni da parte dell'amministrazione. Nella richiamata memoria l'agente condividendo la conclusione istruttoria, ritenuta congruente con le emergenze fattuali e documentali nonché puntualmente coerente con le notazioni in diritto della sentenza n° 81/2023, ha insistito per l'approvazione del conto senza ammanchi ed ha chiesto ogni conseguenziale provvedimento di restituzione alla Kore S.r.l. delle somme

indebitamente trattenute dal MARC e richiamate nella Relazione Istruttoria n° 156/2024 per € 11.992,56, oltre interessi moratori dalla data di maturazione all'effettivo soddisfo e risarcimento del danno subito nella misura che verrà accertata. Con trasmissione alla Procura della Corte dei Conti per l'accertamento in capo al MARC di ipotesi di danno erariale.

6. Nell'udienza pubblica del 14 ottobre 2025, l'avv. Loredana Lo Faro e il P.M. hanno concluso come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'Amministrazione. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. In via pregiudiziale è necessario rilevare che la Koré s.r.l. ha svolto attività di gestione del servizio biglietteria del MARC dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 in forza di atto di concessione accessoria, sottoscritto e registrato al repertorio n. 3006 del 21 giugno 2004 per la gestione dei servizi di cui all'art. 117 del d.lgs n. 41 del 22/01/2004, ccdd. servizi aggiuntivi. L'atto concessorio prevede: il pagamento di un canone di concessione stabilito in misura fissa e percentuale (art. 22), riconosce al concessionario corrispettivi per gli oneri di gestione (art.17) in misura percentuale del prezzo di vendita e, in misura fissa, il diritto di prevendita e prenotazione. L'atto dispone, altresì, le modalità di versamento e gli adempimenti contabili (art. 19), fissando al quinto giorno successivo alla riscossione l'obbligo di riversamento delle somme introitate presso la competente sezione di Tesoreria dello Stato. La Koré s.r.l. ha rivestito ruolo di agente contabile ed è quindi soggetta alla giurisdizione di questa Corte in quanto ha provveduto alla riscossione dei proventi per la vendita dei biglietti di accesso al Museo (*ex multis,* Corte di cassazione, Sezioni unite civili; ordinanza 22 luglio 2024). Sotto la voce

'incassi' per vendita di biglietti vengono aggregate varie tipologie di ricavi. Tali proventi includono il prezzo dei biglietti venduti e le commissioni trattenute dal soggetto incaricato della vendita o della riscossione. Di essi, una quota risulta *ab origine* di pertinenza dell'amministrazione concedente, determinata secondo i criteri percentuali prefissati nella convenzione, che la società concessionaria riscuote in vista del successivo riversamento. Quest'ultima, pertanto, dalla data dell'incasso fino a quella della retrocessione all'amministrazione ha la disponibilità delle somme dovute, il che configura un'ipotesi di cd. maneggio di denaro pubblico, con conseguente qualificazione della medesima società come agente contabile, riscossore di somme di spettanza di un ente pubblico, ai sensi dell'art. 178 del r.d. n. 827/1924 e, quindi assoggettato alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 137 del c.g.c.

8. In via preliminare, questo Giudice ritiene doveroso rilevare, d'ufficio, la propria incompetenza a decidere sulla domanda di accertamento e sull'eccezione di cd. *condictio indebiti* sollevata dall'agente contabile convenuto, nella memoria depositata per l'udienza di discussione.

Il sindacato giurisdizionale del giudice contabile non si estende al merito del rapporto concessorio, che è di competenza di altre giurisdizioni (civile o amministrativa), ma si concentra esclusivamente sull'accertamento della regolarità contabile, ossia sulla verifica che, le operazioni patrimoniali e finanziarie derivanti da tale rapporto, siano correttamente rappresentate nel conto giudiziale. Esula quindi dalla giurisdizione del giudice contabile l'indagine sul rapporto concessorio e il Collegio condivide la circoscritta analisi di esso, compiuta dal magistrato istruttore e finalizzata

esclusivamente alla verifica delle ragioni contabili sottese alla stesura del conto.

Con riferimento esclusivo a tale ambito e relativamente ai contenuti istruttori riferiti nella relazione n.156/2024, che ivi si richiamano, in particolare sull'aggio di riscossione, il Collegio ricorda la distinzione, consolidata nella giurisprudenza di materia, tra l'appalto e la concessione di servizi (ex *multis,* Consiglio di Stato, V, 10 gennaio 2025, n. 146; Consiglio di Stato, V, 6 agosto 2021, n. 5785) e, specificatamente che nella concessione di servizi, il concessionario si remunera principalmente tramite i proventi derivanti dalla gestione e dallo sfruttamento economico del servizio stesso. A differenza dell'appalto, dove la stazione appaltante paga un corrispettivo all'appaltatore (*ex multis,* Adunanza Plenaria, sentenza n. 19 del 6 agosto 2013).

Nella "gestione integrata" di servizi museali, le somme incassate per la vendita dei biglietti, pur rientrando nel flusso finanziario della concessione, mantengono una natura di denaro pubblico, il che è sufficiente per fondare l'obbligo di specifica rendicontazione.

9. Nel venire al merito del giudizio, la relazione del Magistrato designato è meritevole di condivisione nei termini di seguito spiegati.

Il Collegio concorda con le conclusioni riportate nella relazione n. 156/2024, che ritengono il conto affetto da irregolarità formale nella compilazione per incompleta e parziale rappresentazione della gestione, nonché per errata contabilizzazione di un riversamento, irregolarità che non hanno, tuttavia, prodotto ammanco.

A medesima conclusione si perviene anche qualora si dovessero considerare gli aggi di competenza del periodo gennaio – luglio, interamente riversati al

MARC su richiesta di quest'ultimo, diversamente da quanto disposto nelle previsioni convenzionali, che evidenziano un credito residuo a favore dell'agente contabile, atteso che la annotazione di un importo a credito del concessionario costituisce comunque una irregolarità del conto.

10. Per tutto quanto sopra premesso il conto deve dichiararsi irregolare senza ammanco.

11. La compensazione delle spese ai sensi dell'art. 31 c.g.c. consegue alla natura e all'esito in rito del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale **n. 24043** avente ad oggetto per l'esercizio 2020 la gestione dei servizi di vendita dei biglietti del Museo Archeologico della Calabria da parte di **LARUFFA Roberto**, Amministratore unico della società "**Kore S.r.l.**" lo dichiara irregolare, senza ammanco a carico dell'agente.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Maristella Filomena	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositato in data 29/10/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente